N. 13/17 elenio decreti

N 200 del OT. F. 2017 P. Invierno

TRIBUNALE DI ASTI

Al 7 luglio 2017, nella stanza del presidente di sezione e pres ff del tribunale di Asti, dottor Rampini, sono presenti il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Asti, avvocato Giorgio Todeschini, le referenti della commissione famiglia istituita presso il consiglio dell'ordine, avvocati Patrizia Coppa ed Elisabetta Teresa Giuntelli, nonché il dottor Paolo Rampini.

Si procede all'approvazione e alla sottoscrizione in duplice originale del protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sull'individuazione delle spese straordinarie per i figli in materia di separazione, divorzio, procedimenti di modificazione delle condizioni di separazione e di divorzio, nonché procedimenti ex artt. 337 ter c.c., protocollo che le parti si impegnano a diffondere, ciascuno per la sua parte, fra i rispettivi colleghi.

Un originale del protocollo rimarrà depositato con l'originale del verbale presso la segreteria della presidenza, un altro originale con copia del verbale sarà trattenuto dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Asti e una terza copia sarà depositata presso la cancelleria famiglia del tribunale.

Asti, 7 luglio 2017

Parlo Roundi.

TRIBUNALE DI ASTI

Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sull'individuazione delle spese straordinarie per i figli in materia di separazione, divorzio, procedimenti di modificazione delle condizioni di separazione e di divorzio, nonché procedimenti ex artt. 337 ter c.c.

PREMESSA

Il presente protocollo si propone la finalità di uniformare i possibili criteri per la definizione e la regolamentazione delle spese, ordinarie e straordinarie, per i figli, nei procedimenti di affidamento, separazione e divorzio, nonché in quelli di modifica delle condizioni di separazione e divorzio al fine di ridurre, quanto più possibile, il contenzioso tra i genitori, ferma l'autonomia del giudice e delle parti in relazione alla peculiarità di ciascuna fattispecie.

Al riguardo sono ravvisate tre tipologie di spese da sostenere relativamente al mantenimento della prole che implicano la necessità di una disciplina in sede giudiziale, vale a dire:

- a) le spese ordinarie;
- b) le spese straordinarie che non richiedono il previo accordo fra i genitori;
- c) le spese straordinarie che richiedono il previo accordo fra i genitori.

Le spese ordinarie sono contemplate nell'assegno di mantenimento ed hanno i caratteri dell'ordinarietà e della frequenza, mentre le spese straordinarie (extra-assegno) sono di solito oggettivamente non prevedibili nella debenza ovvero non anticipatamente determinabili nella quantificazione.

Le spese straordinarie sopra indicate alla lettera b) sono obbligatorie, perché necessarie ovvero in quanto connotate da urgenza tale da non permetterne la previa concertazione, ovvero ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.

M

Art. 1

Determinazione dell'assegno di mantenimento e definizione delle spese straordinarie

I difensori, nella determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli, il Presidente del Tribunale, nell'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c. ed il Tribunale nella decisione dei procedimenti, potranno individuare, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 155 c.c., le spese che rientrano nel contributo ordinario al mantenimento per i figli.

In caso di rinvio al presente protocollo, per spese ordinarie si intendono quelle che hanno quale requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo la non gravosità oggettiva e per requisito funzionale la manifesta utilità ovvero la necessarietà.

Sono ricompresi nell'assegno di mantenimento, a titolo esemplificativo: il vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, e spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco.



Art2

Determinazione delle spese che non rientrano nell'assegno mantenimento ordinario (ossia extra-assegno).

I difensori, nelle richieste economiche per i figli, il Presidente del Tribunale, nell'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c. ed il Tribunale nelle sue decisioni, potranno individuare, in modo dettagliato, le spese ulteriori rispetto al contributo al mantenimento per i figli, che verranno suddivise tra i genitori.

In caso di rinvio al presente protocollo, per spese straordinarie (extra-assegno) si intendono quelle che hanno almeno uno dei seguenti requisiti: requisito temporale, l'occasionalità ovvero la sporadicità, requisito quantitativo,





l'oggettiva gravosità e requisito funzionale, la suscettibilità di assolvere esigenze di vita significative ovvero comunque rispondenti a interessi dei figli meritevoli di tutela e coerenti con le condizioni economiche complessivamente valutate dei genitori.

Resta inteso che le spese relative a scelte già effettuate e attività in corso non necessitano di nuova concertazione.

Art. 3

Onere di concertazione

AI fine della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o altro mezzo, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro dieci giorni. In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine la spesa si intenderà approvata.

Or

Art. 4

Onere di documentazione delle spese extra assegno

Tutte le spese extra -assegno dovranno essere documentate.

I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al figlio per il quale sono state effettuate.

Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio.



M

Art. 5

Salvo diverso accordo, in relazione alla specifica indicazione delle voci di spesa extra assegno, si individuano le seguenti linee guida, che potranno essere oggetto di specifico, singolo richiamo ovvero di rinvio generalizzato, salva diversa decisione nel caso concreto:

- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche; al riguardo, ferma la scelta della facoltà, quella dell'università deve cadere, ai fini della sussumibilità delle spese correlative fra quelle che non richiedono il previo consenso, sulla sede universitaria più prossima chilometricamente alla residenza effettiva del figlio, avuto riguardo alla distanza coperta con i mezzi pubblici; in ogni caso per ottenere la rifusione della quota di spese universitarie dovrà essere fornita la prova documentale di avere richiesto i sussidi, le detrazioni ovvero le borse di studio cui il figlio abbia eventualmente diritto; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicati a inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) abbonamento trasporto pubblico.
- Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati; b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche dopo il primo anno fuori corso; c) corsi di specializzazione e master; d) gite scolastiche con pernottamento; e) corsi di recupero e lezioni private; f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria.
- Spese extra-scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extra-scolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori, purché relativo ad attività già praticata al momento dell'interruzione della vita familiare o di convivenza, ovvero nei limiti del costo della diversa attività, di analoga natura, già praticata, ovvero ancora in caso di attività suggerita a livello scolastico nell'interesse specifico del figlio;
 b) pre-scuola ε doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario; c)gli esborsi per custodia relativi ai minori infra

Of

3

N

quattordicenni o comunque in caso di malattia dei minori ove non sia possibile ricorrere ai nonni o ad altri stretti parenti e i genitori, per ragioni lavorative non derogabili o per malattia, siano effettivamente impossibilitati; d) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dci figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi, con l'obbligo, per le spese di cura, della documentazione veterinaria circa la loro necessità; e) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo; f) spese per il conseguimento patente guida (scooter, moto, auto).

- Spese extra-scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento nella misura eccedente il costo per le analoghe voci contemplato al capo che precede; b) spese di custodia (baby-sitter) in situazioni diverse da quelle indicate alla lettera c) del capo che precede; c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio; d) costi del centro ricreativo estivo e gruppo estivo, costi del soggiorno estivo, di studio, sportivo, di stage sportivi; e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
- Spese medico sanitarie: tutte le spese (in esse comprese quelle per protesi, apparecchi ortodontici e occhiali da vista) connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori; altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte. In caso di contrasto fra i genitori sulla necessità o urgenza della spesa, chi la sosterrà dovrà munirsi di attestazione medica in tal senso; le prestazioni che il SSN eroga dovranno essere utilizzate, salvo diverso accordo; anche in questo caso, ove sorga contrasto, il genitore che intenda ricorrere a servizi medici in regime privato dovrà munirsi di certificazione medica che attesti che non è possibile ricorrere al SSN, per

M

assenza del servizio o per tempistiche incompatibili con lo stato di salute del figlio.

Art. 6

Criteri di suddivisione delle spese extra-assegno tra i genitori

I difensori, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, nel suddividere le spese extra-assegno tra i genitori, determineranno la percentuale che farà carico a ciascuno di loro, in ossequio al principio di proporzionalità previsto dall'articolo 155 c.c.

Art.7

Modalità e termini di corresponsione delle spese extra- assegno

I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile.

Il rimborso delle spese sarà effettuato entro quindici giorni dalla richiesta conseguente al computo di dare e avere; per le somme da rimborsare superiori al valore del contributo ordinario mensile, al fine di evitare di onerare il genitore convivente con il figlio di anticipare integralmente tale importo, si potrà indicare un termine precedente all'esborso perché sia messa a disposizione la somma necessaria; ove tale termine non venga fissato e per il caso di rinvio integrale al presente protocollo, il termine congruo è qui inteso di quindici giorni. Il genitore che ha anticipato le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori richiederanno tempestivamente e metteranno a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa. In caso di grave e reiterato inadempimento il giudice potrà effettuare la rideterminazione dell'assegno mensile comprensivo anche delle

R

M

spese straordinarie calcolate forfetariamente.
Asti, 07/07/20-17
Il Presidente f.f. del Tribunale di Asti – Presidente Sezione Civile

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine/degli Avvocati di Asti

Avv. Giorgio Todeschini

Dott. Paolo Rampini

Referenti Commissione Famiglia di Asti

Avv. Patrizia Coppa

Avv. Elisabetta Feresa Giu